



CIS SPA

**REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231**

INDICE

1.	RUOLO E FUNZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	3
2.	NOMINA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	3
3.	DURATA DELL'INCARICO E SOSTITUZIONE DELL'ORGANISMO	4
4.	POTERI ATTRIBUITI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	4
5.	MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO.....	5
6.	REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	5
7.	VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	6
8.	AUTONOMIA OPERATIVA E FINANZIARIA	6
9.	OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	7
10.	ARCHIVIAZIONE COMUNICAZIONI RICEVUTE O DESTINATE ALL'ODV.....	7
11.	MODIFICHE DEL CODICE ETICO, DEL MODELLO O DEL REGOLAMENTO	7

1. RUOLO E FUNZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

È istituito presso Cis S.p.A. (di seguito anche "Cis" o la "Società") un organo con funzioni di vigilanza e controllo in ordine al funzionamento, all'efficacia, all'osservanza e all'aggiornamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito il "Modello") adottato dalla Società al fine di prevenire i reati dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa della Società in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300» (di seguito il "Decreto").

Il presente Regolamento è predisposto ed approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società, al fine di disciplinare il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "Organismo" o "OdV"), individuando, in particolare, poteri, compiti e responsabilità allo stesso attribuiti.

L'Organismo, nell'esercizio delle sue funzioni, deve improntarsi a principi di autonomia e indipendenza.

L'Organismo è collocato, al fine di garantire il rispetto del principio di terzietà, in una posizione gerarchica di vertice in ambito societario, riportando e rispondendo al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

2. NOMINA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, nomina l'Organismo mediante delibera consiliare.

L'Organismo di Vigilanza è monosoggettivo ed è composto da un soggetto esterno alla Società, dotato di autonomia gerarchica, funzionale e disciplinare rispetto agli organi e/o funzioni societarie.

Il componente dell'Organismo di Vigilanza è scelto tra soggetti qualificati ed esperti in ambito legale, contabile, societario o organizzativo, dotati di adeguata professionalità e competenza ed in possesso di opportuni requisiti di onorabilità, tali da non comprometterne l'imparzialità di giudizio.

Costituiscono cause di ineleggibilità della carica di membro dell'Organismo:

- interdizione, inabilitazione, fallimento o condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- revoca per giusta causa da altra carica ricoperta nell'ambito della Società;
- condanna per aver commesso uno dei reati previsti dal Decreto.

Il componente dell'Organismo non dovrà essere legato alla Società da interessi economici rilevanti (es. partecipazioni azionarie rilevanti) o da qualsiasi situazione che possa generare in concreto conflitto di interesse; la non sussistenza di tale precetto costituisce ulteriore causa di ineleggibilità.

L'incarico, quando formalmente accettato dal soggetto nominato, è comunicato a tutti i livelli aziendali, mediante apposita comunicazione organizzativa.

L'Organismo deve essere provvisto di mezzi tecnici e logistici adeguati a consentirne la normale operatività.

Il Consiglio di Amministrazione, al fine di garantire la presenza e la permanenza in capo all'Organismo di Vigilanza dei requisiti richiesti, valuta periodicamente (almeno a cadenza annuale) l'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza, in termini di organizzazione, poteri, indipendenza e professionalità, apportando le modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie.

3. DURATA DELL'INCARICO E SOSTITUZIONE DELL'ORGANISMO

L'Organismo di Vigilanza resta in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione che ne ha deliberato la nomina. La carica è rinnovabile.

La revoca dell'incarico all'Organismo di Vigilanza avviene solo attraverso delibera motivata del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale. La revoca potrà essere deliberata solo per giusta causa: a titolo meramente esplicativo da non considerarsi esaustivo si annoverano tra i motivi di revoca:

- il venir meno dei requisiti di eleggibilità;
- l'inadempimento rispetto all'incarico affidato;
- il sopraggiungere di un conflitto di interesse;
- la mancata o ritardata risposta al Consiglio di Amministrazione in ordine alle eventuali richieste afferenti lo svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo;
- il mancato esercizio dell'attività secondo buona fede e diligenza;
- la divulgazione non autorizzata di informazioni riservate acquisite nell'esercizio delle funzioni dell'Organismo.

Ogni qualvolta il membro dell'Organismo venga meno per qualsiasi ragione o causa, il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere senza indugio alla nomina di un nuovo membro.

L'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione tutte le situazioni dalle quali derivi la necessità di essere sostituito.

Il membro dell'Organismo di Vigilanza potrà recedere in ogni momento dall'incarico mediante preavviso di almeno 3 mesi con comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione, che includa altresì la descrizione delle specifiche motivazioni.

4. POTERI ATTRIBUITI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza, cui sono affidati poteri di iniziativa, controllo e vigilanza sul funzionamento ed osservanza del Modello:

- verifica l'efficienza e l'efficacia del Modello, in particolare che il Modello predisposto sia concretamente idoneo a prevenire il verificarsi dei reati previsti dal Decreto e da successive modifiche che ne estendano il campo di applicazione (funzionamento e efficacia del Modello);
- vigila affinché sia concretamente attuato il Modello predisposto (osservanza del Modello) e rileva eventuali scostamenti comportamentali;
- valuta l'opportunità di adeguare e/o aggiornare il Modello ai mutamenti normativi e alle modifiche della struttura aziendale (aggiornamento del Modello);
- segnala all'Organo Amministrativo, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni del Modello che possono comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società.

L'Organismo di Vigilanza deve essere in grado di agire in completa autonomia per verificare l'efficacia preventiva e l'effettiva attuazione del Modello.

L'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale e può richiedere a tutti i Destinatari del Modello, tutti i dati e le informazioni rilevanti per lo svolgimento della propria attività di vigilanza.

L'Organismo ha a propria disposizione una dotazione di risorse finanziarie, proposta dall'Organismo stesso e approvata dal Consiglio di Amministrazione, per lo svolgimento delle proprie funzioni.

L'Organismo può impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa in presenza di situazioni eccezionali e urgenti, con l'obbligo di dare informazione al Consiglio di Amministrazione nell'adunanza immediatamente successiva.

Nello svolgimento delle attività l'Organismo può avvalersi di personale dipendente e/o di società esterne con personale professionale specializzato e di prestazioni di collaboratori esterni, rimanendo, però, sempre direttamente responsabile dell'adempimento degli obblighi di vigilanza e controllo derivanti dal Decreto.

5. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Al fine di verificare l'effettiva adozione e adeguatezza del Modello, l'Organismo di Vigilanza pianifica specifiche attività e formalizza dei risultati di tali verifiche, nel rispetto di quanto previsto dal Modello Organizzativo:

- verifica periodicamente la completezza e correttezza della mappatura delle aree potenzialmente a rischio di reato ("attività sensibili"), al fine di adeguarle ai mutamenti dell'attività di impresa e/o della struttura aziendale. A tal fine il Management e i responsabili delle attività di controllo nell'ambito delle diverse funzioni aziendali devono comunicare all'Organismo in forma scritta tutte le situazioni che potrebbero potenzialmente esporre l'azienda a rischi di reato;
- richiede ed esamina l'informativa periodica predisposta dai Responsabili di Funzione, come fonte informativa relativa al livello di attuazione del Modello;
- pianifica ed effettua periodicamente verifiche volte all'accertamento di quanto previsto dal Modello, in particolare assicura che le procedure e i controlli previsti siano posti in essere e documentati in maniera conforme e che i principi etici siano rispettati;
- effettua periodicamente verifiche in merito alla gestione delle attività a rischio di reato (c.d. "attività sensibili"), che sono oggetto di specifico rapporto;
- attraverso apposite riunioni si coordina con le altre funzioni aziendali per un continuo scambio di informazioni finalizzato a mantenere sempre aggiornato il Modello;
- verifica e, nel caso, sollecita il costante aggiornamento del Modello e promuove iniziative per la formazione del personale sulle finalità e sui contenuti dello stesso;
- raccoglie e archivia tutte le informazioni ricevute ritenute rilevanti e aggiorna la lista delle informazioni che allo stesso devono essere trasmesse.

Nel caso in cui emergano, in base all'attività svolta dall'Organismo, carenze nell'attuazione dei principi stabiliti dal Modello, è compito dell'Organismo mettere in atto ogni possibile iniziativa per risolvere tale condizione. In queste situazioni, a seconda dei casi e delle circostanze, l'Organismo dovrà:

- sollecitare i responsabili delle singole unità organizzative al rispetto del Modello;
- indicare le correzioni da apportare alle attività ordinariamente svolte;
- segnalare immediatamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale i casi più gravi di mancata applicazione del Modello e i responsabili di tali mancanze;
- indicare le correzioni da apportare al Modello, in tutti i casi in cui sia evidente la non idoneità di tale documento a evitare il compimento di uno dei reati previsti dal Decreto.

6. REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza deve informare il Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dal Modello Organizzativo:

- all'inizio di ogni esercizio, l'Organismo di Vigilanza deve presentare una relazione che illustri il piano di attività da porre in essere per lo svolgimento delle proprie funzioni;
- semestralmente, deve relazionare riguardo allo stato di avanzamento dei lavori e agli interventi di adeguamento o modifica del Modello;

- tempestivamente, nel caso in cui sia rilevata la commissione di illeciti;
- alla chiusura dell'esercizio, presentando una relazione scritta di sintesi sull'attività svolta e sui risultati raggiunti.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere invitato a relazionare periodicamente al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione in merito alle proprie attività.

7. VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza effettua le verifiche almeno ogni 3 mesi ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno, ovvero ne faccia richiesta scritta all'Organismo il Consiglio di Amministrazione.

Qualora lo ritenga opportuno, l'Organismo può invitare a partecipare alle verifiche anche altri soggetti, ivi compresi i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Le verifiche potranno svolgersi presso la sede della Società o altrove, anche con interventi dislocati in più luoghi, audio e/o video collegati.

Di ogni verifica deve redigersi apposito verbale, nel quale siano almeno indicati tutti gli eventuali altri soggetti partecipanti; copie dei verbali sono custodite in un apposito archivio riservato dell'Organismo stesso, cui hanno accesso solo il membro dell'Organismo di Vigilanza e i soggetti da questo formalmente autorizzati.

Nel caso in cui un membro dell'Organismo si trovi in una situazione di conflitto di interesse con l'oggetto della delibera, deve darne preventiva e tempestiva comunicazione agli altri membri dell'Organismo e all'Organo Amministrativo e deve astenersi dalla votazione. Di tale situazione deve essere data evidenza nel verbale di riunione.

8. AUTONOMIA OPERATIVA E FINANZIARIA

Per garantire l'autonomia nello svolgimento delle funzioni assegnate all'Organismo di Vigilanza è previsto che:

- a) le attività dell'OdV non debbano essere preventivamente autorizzate da alcun organo della società;
- b) l'OdV abbia accesso a tutte le informazioni, e ai documenti della società, compresi quelli disponibili su supporto informatico, e possa chiedere informazioni a tutto il personale della società, ai collaboratori della società, nonché alla società a cui è affidata la revisione del bilancio e alla società che si occupa della certificazione dei sistemi di qualità, ambiente e relativi alla sicurezza sul lavoro;
- c) la mancata collaborazione con l'OdV costituisca illecito disciplinare, come meglio specificato dal sistema sanzionatorio disciplinare delineato dal Modello di organizzazione;
- d) l'OdV abbia facoltà di disporre in autonomia e senza alcun preventivo consenso delle risorse finanziarie stanziare dal Consiglio di Amministrazione, su specifica richiesta dell'OdV, al fine di svolgere l'attività assegnata.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'OdV, assegna al medesimo risorse finanziarie sufficienti allo svolgimento dei propri compiti. Le risorse finanziarie devono essere adeguate per consentire all'OdV:

- a) di svolgere attività di controllo;
- b) di poter ricorrere a consulenti esterni per materie che sfuggono alle sue competenze e/o professionalità.

L'elenco di cui al comma che precede ha carattere esemplificativo e non deve essere considerato tassativo. L'OdV è libero di decidere in autonomia l'impiego delle risorse finanziarie che vengono al medesimo assegnate.

Annualmente l'OdV è tenuto a presentare al Consiglio di Amministrazione il rendiconto delle spese sostenute, con indicazione specifica di come le risorse siano state impiegate.

Il componente dell'Organismo di Vigilanza ha diritto ad un compenso proporzionato alla professionalità e all'impegno richiesto per lo svolgimento dei compiti.

9. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'Organismo deve mantenere segrete le notizie e le informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni e rispettare le regole adottate dalla Società per la comunicazione interna ed esterna di documenti ed informazioni. Tale obbligo non sussiste in relazione alle esigenze di reporting verso il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale.

L'Organismo deve assicurare la riservatezza delle informazioni di cui venga in possesso - con particolare riferimento alle segnalazioni in ordine a presunte o appurate violazioni del Modello – ed evitare di ricercare o utilizzare informazioni riservate per scopi non conformi alle funzioni proprie dell'Organismo.

In ogni caso, qualsiasi informazione in possesso dell'Organismo deve essere trattata in conformità con la legislazione vigente in materia e, in particolare, con il D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

L'inosservanza dei suddetti obblighi implica la decadenza automatica dalla carica di membro dell'Organismo.

10. ARCHIVIAZIONE COMUNICAZIONI RICEVUTE O DESTINATE ALL'ODV

I verbali delle attività svolte dall'ODV, le informazioni, le notizie e la documentazione raccolta nell'esercizio delle attività di verifica sono conservati in uno specifico archivio, il cui accesso è consentito solamente all'Organismo di Vigilanza medesimo.

Lo stesso trattamento di riservatezza si applica ai dati dell'OdV presenti su supporto informatico.

Tali informazioni sono considerate riservate ma potranno essere poste a conoscenza del Consiglio di Amministrazione:

- a) su specifica iniziativa dell'OdV, per le ragioni che l'OdV medesimo riterrà opportune;
- b) su esplicita e motivata richiesta scritta degli amministratori.

L'accesso a tale documentazione verrà comunque garantito qualora a richiederlo sia l'Autorità Giudiziaria e/o l'Autorità amministrativa di controllo.

11. MODIFICHE DEL CODICE ETICO, DEL MODELLO O DEL REGOLAMENTO

L'OdV rendiconta l'attività svolta e propone eventuali modifiche al Modello Organizzativo, al Codice Etico e al presente Regolamento che potranno essere approvate unicamente con delibera del Consiglio di Amministrazione successiva alla proposta di modifica formulata dall'OdV.